

COMUNE DI FONTANAFREDDA**COLLEGIO DEI REVISORI**

Oggetto: **PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "ACQUISIZIONE AZIONI GSM S.P.A. DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E DEI SERVIZI DI SEGNALETICA E MOBILITA'. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE."**

Il Collegio dei Revisori dei conti, esaminata la proposta di deliberazione sopra richiamata e gli allegati alla stessa;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

visto il D.Lgs. 175/2016;

visto il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'area 2 servizi territoriali e di regolarità contabile da parte del responsabile dell'area 1 amministrativo-finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO

- che con il Comune di Fontanafredda ha comunicato a GSM Spa l'intenzione di valutare l'opportunità di acquistare una partecipazione azionaria della sopracitata società, allo scopo di un conseguente affidamento diretto del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e dei servizi di segnaletica e mobilità;
- che nell'Assemblea dei Soci tenutasi il 07/12/2017 è stata data l'autorizzazione alla vendita di azioni proprie di "GSM Spa", secondo il bando ad evidenza pubblica pubblicato sul sito internet della società e con scadenza 28/02/2018;
- che il Comune di Fontanafredda con propria nota a firma del Sindaco del 26/02/2018 esprimeva la propria volontà di procedere all'acquisto di n. 1 azione di "GSM SpA" per una spesa complessiva di euro 7.500,00, determinata secondo il valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- che il Comune di Fontanafredda ritiene di affidare in modo diretto i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e dei servizi di segnaletica e mobilità alla società in house "GSM Spa" di Pordenone;

VISTO

- l'articolo 3 recante "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica", comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;
- l'articolo 4 recante "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

all'approvazione della bozza di delibera di cui all'oggetto e relativa all'acquisizione di una partecipazione nella società GSM SPA finalizzata al successivo affidamento "in house providing" dei servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e dei servizi di mobilità.

Fontanafredda, lì 3.4.2018

PARERE FAVOREVOLE

ESPRIME

- he l'Ente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, ha motivato adeguatamente nella bozza di deliberazione del Consiglio Comunale, l'acquisto dell'azione della società pubblica GSM Spa evidenziando la necessità della partecipazione nella società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 nonché la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'affidamento del servizio "in house";

CONSIDERATO

- che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e i servizi di mobilità alla propria società in house "GSM Spa", così come dettagliatamente illustrato nella relazione "ex articolo 34" allegata sub B alla sopra citata bozza di delibera;

TENUTO CONTO

- l'articolo 8 recante "Acquisto di partecipazioni in società già costituite", il quale prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
- l'articolo 7 recante "Costituzione di società a partecipazione pubblica", il quale prevede:
 - al comma 1 che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;
 - al comma 2 che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;
- l'articolo 5 recante "Oneri di motivazione analitica", il quale prevede:
 - al comma 1 che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espressioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziano, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - al comma 2 che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
 - al comma 3 che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- l'articolo 7 recante "Costituzione di società a partecipazione pubblica", il quale prevede:
 - al comma 1 che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;
 - al comma 2 che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;

Documento firmato digitalmente

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giuseppe Rivaldo
Dott. Luca Pacella
Dott. Paolo Baratto

